

DETERMINAZIONE N. 30/DAGR/2013

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ANNO 2012 DA PARTE DEI GESTORI DI UNA O PIÙ ATTIVITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto legge n. 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione n. 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione del 3 maggio 2012 n. 177/2012/A con cui si è determinata la misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2012 dovuta dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico (di seguito: deliberazione 177/2012/A);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012 con cui è stata approvata, con osservazioni, la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 maggio 2012 n. 177/2012/A ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012 n. 347/2012/R/Idr con cui sono stati definiti i contenuti informativi e le procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato ed è stato fissato l’obbligo per i gestori del servizio idrico integrato ad accreditarsi all’Anagrafica operatori dell’Autorità (di seguito: deliberazione 347/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 347/2012/A);
- il vigente Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell’Autorità, quale risulta a seguito della deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 27/2013/A;
- la deliberazione del 15 marzo 2013, 101/2013/A, con cui l’Autorità ha modificato e integrato la deliberazione 17772012/A, recependo le osservazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012 e ha elevato a 100,00 (cento/00) euro il valore minimo del versamento per il contributo 2012 da parte degli operatori del servizio idrico (di seguito: deliberazione 101/2013/A);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2013 con cui è stata approvata, ai fini dell’esecutività, la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2013 n. 101/2013/A, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Considerato che:

- il comma 38 dell’articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 *bis* dell’articolo 1 della legge n. 266/05, stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all’esercizio immediatamente precedente;
- l’Autorità, ai sensi delle predette disposizioni, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell’uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell’articolo 1, della legge n. 266/05, in ragione delle propri oneri di funzionamento;
- l’articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 dispone il trasferimento all’Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge n. 481/95;
- l’articolo 24 bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 dispone che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità in relazione alle disposizioni contenute dal su citato articolo 21, comma 19, del decreto legge n. 201/11, si provveda mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi idrici ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481/95 e s.m.i.;
- con la deliberazione 3 maggio 2012, 177/2012/A l’Autorità ha confermato per l’anno 2012, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2011, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità di cui alla legge n. 481/95 e s.m.i., e dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo

2012 n. 27, dovuta dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico;

- nella stessa deliberazione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha disposto che, per il solo anno 2012, la base imponibile per il calcolo del contributo dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato è nella misura dei 2/3 (due/terzi) dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2011;
- con il decreto del 20 luglio 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con la deliberazione 101/2013/A l'Autorità ha recepito le osservazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012, in particolare definendo i termini per il versamento del contributo ai propri oneri di funzionamento, nonché per la comunicazione dei dati relativi al medesimo versamento, da parte dei soggetti gestori di una o più attività del servizio idrico integrato, e ha elevato a 100,00 (cento/00) euro il valore minimo del versamento del contributo 2012 da parte degli operatori del servizio idrico;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2013 si è definitivamente concluso l'iter di approvazione, ai fini dell'esecutività, della deliberazione 177/2012/A, nella versione coordinata con le modifiche e integrazioni derivanti dalla deliberazione 101/2012/A.

Considerato inoltre che:

- i soggetti obbligati al versamento del contributo di cui alla deliberazione 177/2012/A operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, devono inviare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la citata deliberazione GOP 35/08;
- l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori, fissato per i gestori del servizio idrico integrato dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/A, è funzionale tra l'altro all'attivazione del suddetto sistema informatico di comunicazione;
- con la deliberazione 177/2012/A l'Autorità ha confermato, in via generale, che anche per gli operatori del settore dei servizi idrici si applicano le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, previste dalla deliberazione 143/07;
- con la medesima deliberazione di cui al precedente alinea il Collegio ha dato mandato al responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità di provvedere con propria determinazione alla definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo da parte dei soggetti operanti nel settore dei servizi idrici;
- con la deliberazione 101/2013/A è stato deciso che il versamento del contributo per soggetti esercenti i servizi idrici non è dovuto per somme inferiori o pari a 100,00 (cento/00) euro.

Ritenuto che:

- sia necessario dare seguito al mandato ricevuto con la deliberazione 177/2012/A, resa definitivamente operativa anche per i soggetti gestori di una o più attività del servizio idrico integrato a seguito del recepimento, da parte dell'Autorità con propria deliberazione 101/2013/A, delle osservazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2012;

- sia opportuno tenere conto della fase di prima attuazione, per l'anno 2012, della riscossione del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per i suddetti gestori.

DETERMINA

1. Ai fini del versamento del contributo al funzionamento dell'Autorità per l'anno 2012, esso si deve intendere riferito ai ricavi derivanti dalle attività riconducibili al servizio idrico integrato (SII), ovvero a ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali, attività che di seguito sono elencate:
 - a) captazione, anche a usi multipli;
 - b) adduzione, anche a usi multipli;
 - c) potabilizzazione;
 - d) vendita di acqua all'ingrosso;
 - e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
 - f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
 - g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
 - h) misura dei servizi idrici.
2. In presenza di usi multipli o misti civili-industriali, svolti da gestori organizzati in forma consortile e/o associativa, i contributi non sono dovuti per i ricavi corrispondenti all'autoconsumo del servizio da parte dei consorziati e/o associati.
3. In ogni caso il contributo non è dovuto per i ricavi corrispondenti alla produzione di energia, già soggetta a specifica contribuzione.
4. Per il solo anno 2012 non costituiscono presupposto dell'obbligo di contribuzione le "altre attività idriche", diverse da quelle comprese nel SII di cui al precedente punto 1, come definite nell'Allegato A, articolo 1, comma 1, della deliberazione 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/idr.
5. Il contributo per l'anno 2012 è calcolato in ragione dello 0,3 per mille (zerovirgoletrepermille) sull'ammontare dei due terzi dei ricavi conseguiti nelle attività di cui al precedente punto 1, come risultano dal bilancio approvato dell'esercizio dell'anno 2011. I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa.
6. Il versamento del contributo per l'anno 2012 dei soggetti esercenti i servizi idrici non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro.
7. Il versamento è dovuto anche dai soggetti esercenti i servizi idrici nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.
8. I soggetti esercenti i servizi idrici che svolgono uno o più attività di cui al punto 1 devono versare il contributo entro il 31 maggio 2013, nella misura stabilita unicamente tramite bonifico bancario come di seguito indicato:

Beneficiario:

Autorità per energia elettrica e il gas

P.za Cavour 5, 20121 Milano

(C.F. 97190020152)

IBAN: IT 73 F 05424 01601 000001007000

BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento dovrà essere specificata:

- a. la causale “Contributo AEEG 2012 - ACQUA”;
 - b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
9. Entro e non oltre il 30 giugno 2013, i soggetti gestori di una o più attività del servizio idrico integrato, ivi inclusi quelli per i quali il versamento non è dovuto in quanto non superiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro, devono inviare all’Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la citata deliberazione GOP 35/08, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica operatori dell’Autorità come prescritto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/A.
10. I soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e gas che già hanno provveduto a versare il contributo riconducibile ai settori dell’energia elettrica e del gas e altresì sono tenuti al versamento del contributo sulle attività afferenti al settore dei servizi idrici, dovranno effettuare il versamento e la relativa comunicazione di quest’ultimo in modo distinto e seguendo le modalità stabilite nei precedenti punti.
11. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
12. La presente determinazione è trasmessa alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility.

Milano, 18 aprile 2013

Il Direttore: Alberto Grossi